



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 318 DEL 15/10/2020

Oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Aggiornamento al novellato DPCM 13/10/2020".

IL VICE SINDACO

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, 11, 25 marzo ed 1 e 10 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

RAMMENTATO:

- che il DPCM 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM del, 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

- che in relazione al prefato DPCM 1.04.2020 con propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3) e n. 140 del 27.03.2020 a tutto il 13.04.2020, disponendo altresì al punto 3), per le motivazioni colà espresse l'interdizione all'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente sino a tutto il 13.04.2020, restando salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM;

- che con successivo DPCM del 10.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 applicabili sull'intero territorio nazionale" sono state dettate disposizioni con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020;

- che in relazione al predetto DPCM con propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 è stata disposta, per le motivazioni colà espresse la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3), n. 140 del 27.03.2020, n. 148 del 3.04.2020 a tutto il 3.05.2020, disponendo altresì sull'obbligo di utilizzo di mascherine ogniqualvolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc) nel rispetto sempre delle misure di distanziamento interpersonale;

-che a seguito del successivo DPCM 26.04.2020 si è ritenuto opportuno assumere ulteriori specifiche misure su base locale, disponendo con propria ordinanza n. 159 del 30.04.2020 e successiva integrazione di cui all'ordinanza n. 168 del 7.05.2020 la proroga in alcune parti del dispositivo della propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 dei termini di validità ed aggiornandone contestualmente anche i contenuti in relazione a quanto disposto dal prefato DPCM 26.04.2020;

-che a seguito del novellato DPCM 17 maggio 2020 si è ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, disponendo con ordinanza n. 184 del 19.05.2020 misure di prevenzione e sicurezza interpersonale legate al consentito accesso dei minori alle colà individuate aree attrezzate per il gioco dei bambini, all'assentito transito per raggiungere il mare, il passeggio e l'eventuale breve stazionamento sulle spiagge libere, al richiamo e rinvio alle raccomandazioni e prescrizioni di legge e rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni di cui al DPCM 17.05.2020 e Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 30/2020 sull'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi o ambienti chiusi accessibili al pubblico (es. attività commerciali, economiche produttive, acconciatori ed estetisti, stazione ferroviaria, mezzi di trasporto, ecc) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

- che con ordinanza sindacale n. 186 del 21.05.2020 sono state altresì dettate disposizioni con riferimento al DPCM 17.05.2020 e ordinanze regionali n. 30/2020 e 32/2020 in ordine al commercio su aree pubbliche e mercato settimanale del sabato;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 208 del 16.06.2020 con la quale con riferimento alle disposizioni del DPCM 11.06.2020 ed Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 37/2020 per le ragioni colà espresse e che si richiamano in quest'atto sono state dettate disposizioni in ordine all'accesso ai parchi pubblici, alle aree attrezzate per i giochi dei bambini, sul richiamo all'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, confermando l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi o ambienti chiusi accessibili al pubblico, con estensione nelle vie e piazze cittadine del "Budello di

Alassio” e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito in Legge 14/07/2020 n. 74;

VISTO e richiamato il DPCM 11 giugno 2020;

VISTA la novellata Ordinanza n. 37/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria ad oggetto” Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020;

VISTO e richiamato il DPCM 14 luglio giugno 2020 che ha disposto la proroga sino al 31 luglio 2020 delle misure di cui al DPCM 11.06.2020, confermando e restando in vigore sino al 31 luglio 2020 contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30.06.2020 e 9 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 45 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020”;

VISTA l'Ordinanza n. 46 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Liguria ad oggetto “Proroga misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 11.06.2020”;

VISTE e RICHIAMATE le disposizioni di cui al DPCM 07/08/2020, delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 52/2020 del 08/08/2020 ed allegate linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla conferenza Stato – Regioni in data 6 agosto 2020;

DATO ATTO che con riferimento alle prefate disposizioni di cui DPCM 07/08/2020 ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 52/2020 del 08/08/2020 ed allegate linee guida tenendo conto dell'andamento della situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio ligure, sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in argomento, giusto propria ordinanza n. 256 del 13.08.2020, con efficacia correlata alla medesima data del 7 settembre 2020 prevista dal DPCM 7.08.2020, disponendo altresì particolari misure di prevenzione rivolte ad evitare affollamenti in occasione degli eventi in calendarizzati in detto periodo;

Visto il novellato DPCM 7 settembre 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispone la proroga dell'efficacia delle misure di cui al precedente DPCM 7.08.2020 sino al 7 ottobre 2020, confermando e restando altresì efficaci sino al 7 ottobre 2020 le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 12.08.2020 e 16.08.2020, salvo quando previsto dal comma 3 del predetto novellato DPCM;

Visto il Decreto Legge n. 125 del 7.10.2020 ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020” che fra l'altro proroga al 15 ottobre le misure contenute nel DPCM del 7 settembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 67/2020 ad oggetto " Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relative alla proroga di misure sul territorio della Regione Liguria;

Vista e Richiamata la propria Ordinanza n. 281 del 8.9.2020 ad oggetto " Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Aggiornamento al novellato DPCM 07/09/2020 e successiva propria Ordinanza n. 313 del 9.10.2020 che ha prorogato fino alla data del 15 ottobre 2020 ovvero salvo la possibilità di ulteriore proroga fino ad altra data da stabilirsi con DPCM, la validità della predetta Ordinanza n. 281 del 8.9.2020;

Viste e richiamato il novellato DPCM 13 ottobre 2020 con il quale tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state dettate misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale, con applicazione dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020 come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 con efficacia sino al 13 novembre 2020;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

- 1) Sino alla data del 13 novembre 2020 ovvero salvo possibilità di proroga fino ad altra data da stabilirsi con DPCM, l'accesso del pubblico ai parchi pubblici di Villa Fiske, Parco San Rocco, Giardini Piazza Libertà, Largo Caduti Italiani in Missione di Pace, Giardini di Piazza Stalla, Giardini Padre Pio, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo del D.L. 16.05.2020 n. 33 convertito in Legge 14/7/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 2) Sino alla data del 13 novembre 2020 ovvero salvo possibilità di proroga fino ad altra data da stabilirsi con DPCM, è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, all'area del Parco giochi Charlie Chaplin, all'area attrezzata per il gioco dei bambini di Piazza Stalla, all'area attrezzata per il gioco dei bambini dei giardini Padre Pio, all'area attrezzata per il gioco dei bambini di Parco San Rocco, all'area attrezzata per il gioco dei bambini nelle frazioni di Moglio e Solva, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, nel rispetto del divieto di assembramento di cui all'art.1 comma 8 del D.L 16 maggio 2020 n. 33 convertito in Legge 74/2020 della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale, afferendo detto ultimo aspetto alla responsabilità individuale, con obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età e comunque nel rispetto delle Linee guida del Dipartimento per le Politiche della Famiglia di cui all'allegato 8 al novellato

DPCM 13.10.2020 e in essere giusto anche Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n.37/2020.

- 3) Lo svolgimento del mercato settimanale del sabato, nella nuova collocazione in piazza Paccini, piazza Airoldi Durante e Via Diaz lato mare, avviene per tutti i generi merceologici, nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza sanitaria Covid-19 previste dal novellato DPCM 13/10/2020 e relativi allegati nonché provvedimenti richiamati, dall'ordinanza n. 57/2020 del Presidente della Regione Liguria ed, in particolare, dalle "Linee guida per riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome" aggiornate alla data del 8 ottobre 2020 – nonché delle seguenti prescrizioni:
- DIVIETO VENDITA MATERIALE USATO;
 - DIVIETO ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI DAI TITOLARI AD ALTRI OPERATORI (SPUNTISTI) AL FINE DI TUTELARE EVENTUALI AREE DI RISPETTO CHE VERRANNO A CREARSI IN CASO DI ASSENZE.
 - Le assenze effettuate dagli operatori commerciali non verranno tenute in considerazione ai fini della decadenza della concessione, in quanto effettuate a causa di evento di forza maggiore determinato dallo stato di emergenza.
- 4) Viene confermato lo svolgimento del commercio su aree pubbliche su posteggi isolati fuori mercato (via Roma, Piazza Airoldi Durante, P.ta Ciccione, P.ta Grollero, Slargo Fiamme Gialle area ex Adelasia) ed in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni citate al punto 3).
- 5) Resta ferma la raccomandazione dell'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui al novellato prefato DPCM 13.10.2020 e relativi allegati sull'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie come prescritte nell'art. 1 commi 1,2,3,4,5, che testualmente recitano:

“ 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID -19 è fatto obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità'.

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già' previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

RAMMENTA E RICHIAMA

alla stretta osservanza delle disposizioni del novellato DPCM 13.10.2020 e relativi allegati, Ordinanze Presidente della Giunta Regionale n. 52/2020 e 57/2020 e D.L. n. 125 del 7.10.2020;

- alla stretta osservanza del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed in particolare all'art. 3 lett.f) “è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere..(omissis)..quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni”;

DISPONE

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 15 ottobre 2020 in sostituzione di quelle di cui alla propria ordinanza n. 313 del 9.10.2020 e sono efficaci fino alla data del 13 novembre 2020.

Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. n. 19 del 25.03.2020 ed art. 2 del D.L. 16.05.2020 n. 33 convertito in Legge 14.07.2020 n. 74 e s.m.i.

DISPONE

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Commissariato di Polizia di Alassio;
- Al Comando Carabinieri di Alassio;
- Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco
Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
